

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione da parte della convenuta.

- Alla prima ricorrente non sarebbe stato accordato il tempo sufficiente per sviluppare ulteriori dati e le sue deroghe ai dati sarebbero state ingiustamente respinte.

---

<sup>(1)</sup> GU 2018, L 235, pag. 24.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU 2012, L 167, pag. 1).

---

### Ricorso proposto il 17 dicembre 2018 — Darment / Commissione

(Causa T-739/18)

(2019/C 72/43)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

Ricorrente: Darment Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentante: C. Ginter, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione di ridurre la quota assegnata alla ricorrente per l'anno 2019 per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi, della quale la ricorrente è stata informata con lettera del 16 ottobre 2018 Ares (2018)5305174 e con messaggio di posta elettronica del 12 dicembre 2018;
- condannare la convenuta alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (UE) 517/2014 <sup>(1)</sup> da parte della convenuta, in quanto quest'ultima ha applicato l'articolo 25, paragrafo 2, del medesimo regolamento basandosi unicamente sui dati disponibili nel registro istituito ai sensi dell'articolo 17 del regolamento citato, nonostante sia stata presentata una richiesta di correzione dei dati errati contenuti nel registro.
2. Secondo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione della convenuta, la quale si è rifiutata di prendere in considerazione le spiegazioni della ricorrente relative alla concessione di quote per l'importazione di merce sfusa.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, GU L 150, 20.05.2014, pag. 150.